



CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Tares

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato alla legge di conversione del Dl 1/2013, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del 2011, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Annullamento cartelle e accertamenti

Equitalia con la direttiva 2/2013 si sofferma sul procedimento di annullamento automatico delle cartelle e degli accertamenti.

Gli agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare sulla base di una dichiarazione presentata del debitore se il credito è interessato da sgravi, annullamenti, sospensioni amministrative, prescrizione o decadenza.

Il debitore deve presentare entro 90 giorni la richiesta di annullamento.

Se l'agente della riscossione entro 220 giorni non risponde al contribuente, il credito è annullato di diritto.

Denuncia IMU

Lunedì 4 febbraio, scade il termine per denunciare il possesso a vario titolo di immobili il cui diritto è sorto nel 2012. Fermo restando che il contribuente ha comunque a disposizione 90 giorni

dall'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per rispettare l'adempimento. Sono esonerati coloro che hanno già presentato la dichiarazione Ici, a meno che medio tempore non siano intervenute variazioni. Dunque, i contribuenti che hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali a partire dal 2012 devono inoltrare la dichiarazione al comune, sempre che gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti locali non siano già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Normalmente vanno denunciate le agevolazioni fiscali sia se si acquista, sia se si perde il relativo diritto, con le dovute eccezioni. Per gli immobili locati, infatti, non si è tenuti all'obbligo dichiarativo qualora il comune abbia deliberato un'aliquota ridotta e fissato le condizioni per fruire del beneficio (per esempio, richiesta di un'autocertificazione o del contratto). Come indicato nella risoluzione ministeriale 2/2013 non sono tenuti all'adempimento coltivatori diretti e imprenditori agricoli, che hanno già presentato la dichiarazione Ici, solo perché la normativa Imu gli ha riconosciuto un diverso trattamento agevolato o ha esteso i benefici fiscali anche alle società agricole.

Stesso discorso vale per gli immobili di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per questi ultimi, poi, la dichiarazione va presentata solo quando si perde l'agevolazione, perché nel momento in cui si ha diritto alla riduzione della base imponibile il contribuente deve autocertificare al comune le condizioni dell'immobile. Non sono inoltre tenuti all'adempimento coloro che possiedono immobili destinati a prima casa, anche nel caso in cui abbiano cambiato la residenza anagrafica o non abbiano presentato in passato la dichiarazione Ici. La conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione. L'esclusione si estende anche all'indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile fruire della maggiorazione di 50 euro.

Va invece presentata la dichiarazione, a meno che il contribuente non abbia già trasmesso al comune le informazioni necessarie per l'Ici, quando: l'immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l'immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l'area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale.

Ecco perché non serve la dichiarazione quando viene alienata un'area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato rispetto a quello già denunciato. Permane invece l'obbligo per gli immobili posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, che sono tenute a dichiarare il valore venale del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all'anno di attribuzione della rendita catastale.

Anche gli enti non commerciali, che sono stati esonerati fino al 2011 dall'obbligo di presentare la dichiarazione Ici, dal 2012 sono tenuti a denunciare ai comuni gli immobili posseduti. Tuttavia, in seguito alle modifiche apportate alla disciplina delle esenzioni Imu, con la risoluzione ministeriale 1/2013 è stato precisato che gli enti non profit non devono presentare la dichiarazione fino a quando non verrà approvato un nuovo modello con un decreto ad hoc, che dovrà stabilire le modalità per denunciare gli immobili da loro posseduti e il relativo termine.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Venerdì 1	DICHIARAZIONE IVA Da oggi è possibile presentare la dichiarazione Iva annuale in via autonoma.
Lunedì 4	IMU Ultimo giorno per presentare la dichiarazione Imu per gli immobili acquisiti nel 2012 (vedi approfondimento sopra).
Lunedì 18	INPS Versamento dei contributi Inps fissi dovuti da artigiani e commercianti
Lunedì 18	INAIL Pagamento del premio Inail per l'anno 2013. L'importo derivante dall'autoliquidazione può essere rateizzato in 4 rate scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.
Giovedì 28	CERTIFICAZIONI I sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente (CUD), di lavoro autonomo e utili di società.
Giovedì 28	COMUNICAZIONE DATI IVA Presentazione della comunicazione annuale dati Iva. Sono esclusi da tale adempimento le persone fisiche con volume d'affari inferiore a euro 25.000, i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la legge 398/91. Sono altresì esclusi coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma prima del 28 febbraio 2013.